

QUESITO N. 1

Domanda

È possibile utilizzare aree dell'adiacente IV lotto di discarica esaurita, di titolarità del Comune di Giovinazzo, per la organizzazione dei percorsi di salita e di discesa al fondo del bacino oggetto del bando di gara, o impianti ed attrezzature esistenti (rete antincendio, impianto estrazione biogas, ecc..)?

Risposta

Si conferma quanto riportato all'art. 5.1.B) del *capitolato d'oneri*.

QUESITO N. 2

Domanda

L'art. 4 lettera C) del capitolato d'oneri chiede la costituzione di una cauzione (fideiussione) provvisoria pari a € 500.000,00 che dovrà avere una durata pari a 365 gg. dalla data dell'offerta e contenere l'impegno del garante ad un rinnovo, su richiesta della stazione appaltante, per altri 180 giorni.

L'art. 9 del c. d'o. , primo cv., precisa che la cauzione provvisoria di cui all'art. 4 verrà restituita subito dopo l'avvenuta assegnazione dell'appalto ai concorrenti che non risultassero aggiudicatari.

I termini temporali della polizza provvisoria richiesta non sono chiari. Non si comprende perché la polizza provvisoria debba avere una durata di 365 gg. (che, in considerazione di quanto stabilito dall' art. 6 del c.d.'o. è il tempo massimo consentito all'aggiudicatario per la realizzazione dell'impianto) se poi dovrà essere restituita, ai non aggiudicatari, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione. Il costo della polizza che il concorrente dovrà sostenere sarà comunque determinato sulla base dei 365 gg. anche se l'espletamento delle procedure di gara dovessero essere di tempo inferiore. Tale richiesta pertanto si giustificerebbe, ai sensi dell'art. 75 comma 5 del D.lgs 163/2006 nel caso in cui codesta A. presuma che la durata del procedimento di gara, quindi dalla presentazione delle offerte fino all'aggiudicazione, sia di circa 365 gg. + eventuali ulteriori 180 gg..

Si chiede pertanto di chiarire se la ns. interpretazione non sia corretta volendo invece codesta A. richiedere un polizza provvisoria di € 500,000,00 per una durata di 180 gg. con l'impegno del garante a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una ulteriore polizza di € 1.000.000,00 (€ 500.000,00 + 500.000,00) di durata di 365 gg. (o dei gg. indicati nel cronoprogramma) a garanzia dei lavori prodromici all'avvio dell'esercizio.

Risposta

L'art.4, *sub C)* del *capitolato d'oneri* è chiaro e non da adito a dubbi: è richiesto "*Documento comprovante la costituzione di cauzione o fideiussione [...] La garanzia provvisoria dovrà avere una durata pari a 365 giorni dalla data dell'offerta e prevedere l'impegno del garante a rinnovarla su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per una durata di altri 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione*".

QUESITO N. 3

Domanda

L'art. 9 del c.d'o., al 3° cv., chiede all'aggiudicatario, con l'avvio dell'esercizio dell'impianto, di trasformare il *deposito cauzionale provvisorio* in un deposito cauzionale definitivo, vincolato fino a gestione ultimata, di ammontare proporzionale all'importo presunto dei vantaggi economici (royalties) art. 7.1.B) offerti al Comune e comunque non inferiore ad 1/5 dell'importo lavori per la realizzazione dell'impianto nel suo complesso.

In definitiva ci sembra di capire che la cauzione provvisoria di € 500.000,00 viene prima integrata di ulteriori € 500.000,00 per diventare polizza per i lavori prodromici per € 1.000.000,00 per poi diventare polizza definitiva per il valore richiesto.

Risposta

Si rimanda all'unico senso fatto letterale: è richiesto all'aggiudicatario "*integrazione della garanzia provvisoria di un ulteriore importo pari €. 500.000,00 per garantire i lavori propedeutici all'avvio dell'esercizio*"; all'avvio dell'esercizio dell'impianto, l'aggiudicatario dovrà provvedere a costituire un "[...] *deposito cauzionale definitivo di ammontare proporzionale all'importo presunto dei vantaggi economici per l'amministrazione*". Così l'art.9, 2° capoverso, del *capitolato d'oneri*.

QUESITO N. 4

Domanda

L'art. 9 del c.d'o., 5° cv., chiede una cauzione a garanzia della esecuzione di lavori di chiusura della discarica e dell'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per un importo pari a quanto indicato nel progetto-offerta.

Risposta

L'art.9, 5° capoverso, del capitolato d'oneri è chiaro e non da adito a dubbi: è richiesto all'aggiudicatario, prima dell'avvio dell'esercizio della discarica, che "[...] *provveda a prestare una cauzione definitiva di importo pari all'importo lavori per la chiusura della stessa come desunti nel progetto offerta di gara a garanzia dell'esecuzione di detti lavori [di chiusura] e dell'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione*".

QUESITO N. 5

Domanda

L'art. 9 del c.d'o., 6° cv., prevede che l'aggiudicatario debba costituire un fondo vincolato per € 2.700.000,00, necessario al post esercizio dei precedenti lotti (I, II, III, IV) per i 20 anni successivi ai 10 già in carico all'attuale gestore.

Tale importo dovrà essere versato in quote mensili, in apposito conto vincolato indicato dal Comune dall'aggiudicatario, in proporzione ai quantitativi smaltiti in discarica.

A garanzia di tale obbligo l'aggiudicatario deve costituire un "deposito cauzionale" che sarà annualmente diminuito dell'importo versato al Comune nell'anno precedente.

Si chiede di chiarire cosa intende codesta A. per deposito cauzionale ed in quale forma deve essere costituito.

Risposta

All'art.9, 6° capoverso, del *capitolato d'oneri* è richiesto all'aggiudicatario che provveda "[...] *a costituire deposito cauzionale a garanzia di detto versamento. Il predetto deposito cauzionale sarà diminuito ogni anno dell'importo direttamente versato al Comune nel corso dell'anno precedente*": la garanzia deve essere costituita con riferimento al quadro normativo vigente e di riferimento

QUESITO N. 6

Domanda

L'art. 9 del c.d'o., 7° c.v., prevede che l'aggiudicatario dovrà integrare la già citata cauzione definitiva (riteniamo sia quella di cui al punto 4) - lavori chiusura discarica -) entro 30 gg. dalla fine di ogni anno, per un importo pari all'accantonamento operato a titolo di quota di post esercizio.

Tale cauzione (si intende la integrazione), dalla data del verbale di collaudo delle opere di chiusura della discarica (momento in cui cesserà la validità relativa ai lavori di chiusura) potrà essere diminuita dell'importo dei lavori effettuati (di chiusura) e, ogni anno successivo alla data di avvio del periodo di post esercizio, potrà essere diminuita dell'importo impiegato nell'anno precedente di attività di post esercizio.

Si chiede conferma della ns. interpretazione e cioè che la polizza *lavori di chiusura* diventerà polizza *lavori chiusura e post chiusura* per poi diventare polizza *lavori post chiusura*.

Risposta

Si concorda con la interpretazione data, rimandando all'unico senso fatto letterale del c.d'o.

QUESITO N. 7

Domanda

L'art. 9, ultimi due c.v. del c.d'o prevede che prima della stipula del contratto l'aggiudicatario è tenuto a prestare una polizza a garanzia di eventuali danni ambientali che possono verificarsi nell'espletamento del servizio, per un importo di € 10.000.000,00. La polizza dovrà decorrere dalla data di inizio lavori.

Si chiede di chiarire se per data di inizio lavori debba essere inteso come data inizio attività degli impianti. Considerato infatti che trattasi di polizza a garanzia di danni ambientali che possono verificarsi nel corso dell'esercizio, come evidenziato nel primo c.v. sopra riportato, si evidenzia che farla decorrere dall'inizio dei lavori (di costruzione), che avranno una durata di ca. 365 gg., avrà il solo effetto di pagare alla compagnia di assicurazione un premio, peraltro di entità non indifferente, a fronte di un rischio inesistente.

Risposta

La clausola è chiara e non da adito a dubbi; l'intervento investe un sito già sensibile: è richiesto che la garanzia di cui al penultimo capoverso dell'art.9 decorra "[...] *dalla data di inizio lavori*".

QUESITO N. 8

Domanda

L'art. 4 del c.d'o., punto A.1.11, stabilisce l'obbligo, per l'aggiudicatario, di assumere idonea copertura assicurativa verso terzi e a tutela dei beni utilizzati di proprietà della stazione appaltante.

Per quanto riguarda i terzi ci sembra chiaro che trattasi di una RCT.

Non è invece chiaro cosa si intenda per polizza a tutela dei beni utilizzati di proprietà della stazione appaltante.

Si chiede pertanto di chiarire se la polizza richiesta sia relativa alla R.C. dei beni di proprietà della stazione appaltante ed utilizzati dall'aggiudicatario oppure se si tratta di una polizza furto-incendio. E' quindi necessario sapere quali sono i beni interessati e, nell'ipotesi di dovere assicurare il rischio furto, il loro relativo valore.

Risposta

E' richiesto che l'aggiudicatario assuma "*idonea copertura assicurativa (verso terzi e a tutela dei beni [eventualmente e con riferimento alla proposta] utilizzati di proprietà della Stazione Appaltante*". Così l'art. 4 sub A.1.11 del *capitolato d'oneri*. L'utilizzo eventuale di detti beni, con riferimento al loro valore ai fini che ci occupano, sarà oggetto di accertamento in caso di aggiudicazione e con riferimento ai beni oggettivamente coinvolti.

QUESITO N. 9

Domanda

Il punto 7.3 del c.d.o. prevede che la busta "D" deve contenere, a pena di esclusione, la relazione economica comprensiva di piano economico finanziario per l'impianto nel suo complesso (centro di selezione e biostabilizzazione con annessa discarica di servizio soccorso) sottoscritto in ogni pagina dagli stessi sottoscrittori della dichiarazione di offerta ed anche da un istituto di credito che ne assicuri la fattibilità, con assunzione in solido di responsabilità.

In merito a questo punto si chiede se:

- 1) la fattibilità della relazione economica comprensiva del piano economico finanziaria per l'impianto nel suo complesso può essere dichiarata solo ed esclusivamente da un istituto di credito o, così come previsto agli artt. i 53 e segg. del D.lgs i 63/2006 e ss.mm.ii. anche da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia o, ancora, può essere rilasciata da una società di revisione ai sensi dell'art. i della Legge 23/1 1/1939 n. 1966;
- 2) la dicitura " istituto di credito che ne assicuri la fattibilità" è da intendersi nel senso di rilascio da parte dell'istituto di credito di una asseverazione di fattibilità così come prevista nelle procedure di *project financing* ai sensi dell'art 153 del D.lgs 163/2006;
- 3) "l'assunzione in solido di responsabilità" è riferita ai soli sottoscrittori della dichiarazione di offerta o anche all'istituto di credito che ne assicuri la fattibilità. In quest'ultimo caso si chiede come può un istituto bancario, soggetto terzo, avente il compito di attestare la fattibilità della relazione economica, essere chiamato ad assumersi la responsabilità dell'offerta economica?

Risposta

Il *capitolato d'oneri* utilizza all'art.7.3 la locuzione "istituto di credito"; detta locuzione è da assumersi nell'unico senso fatto letterale. L'istituto di credito dovrà assicurare la fattibilità del piano economico finanziario nei modi che riscontrano il quadro normativo vigente. Nello stesso articolo è richiesto che gli stessi sottoscrittori della dichiarazione di offerta sottoscrivano lo stesso piano economico finanziario in ogni pagina con assunzione di responsabilità in solido fra i medesimi.

QUESITO N. 10

Domanda

La sottoscritta società intende partecipare alla gara di cui all'oggetto, nell'approfondire e preparare a documentazione di gara, dopo aver esperito tutti i possibili tentativi, trova alquanto difficoltoso ottemperare a quanto previsto nel capitolato d'appalto all'art. 4 lettera C ed al conseguente art. 9 dello stesso capitolato.

Purtroppo quanto preteso dalla stazione appaltante non riscuote i consensi del sistema creditizio/assicurativo sul territorio nazionale, in quanto sia per e polizze assicurative che per le fidejussioni bancarie, secondo le regole che disciplinano il predetto sistema creditizio assicurativo, non esistono garanzie che possano rilasciarsi per periodi lunghi quali previsti dal bando di gara in oggetto.

Sta di fatto che tale richiesta riportata al punto C dell'art. 4 limita un'ampia partecipazione di imprese interessate all'appalto, in considerazione soprattutto della difficile attuazione di quanto richiesto dall'art. 75 d.lgs. 163/06 e art. 14 d.lgs. 36/03, il cui impegno temporale risulta di difficile ottenimento dalle compagnie assicurative tra le più importanti sul territorio nazionale, tanto quanto dagli istituti di credito nazionali e locali.

Pertanto si chiede a codesto spettabile Ente e precisamente al responsabile del procedimento come in indirizzo, di chiarire quale procedura intende attuare per garantire la fattibilità della partecipazione alla gara nella consapevolezza che tutte le cautele a garanzia della stazione appaltante siano inequivocabilmente riconosciute e che alla stessa stregua si consenta un numero maggiore di partecipanti segno di maggiore tutela per il concessionario.

Risposta

Si rimanda all'unico senso fatto letterale: è richiesto al concorrente, **con riferimento ai lavori** che ci occupano, che lo stesso garantisca la stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 4, punto C; è altresì richiesto all'aggiudicatario, **con riferimento al servizio** commesso, che lo stesso garantisca la stessa stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 9 del *capitolato d'oneri*. Quanto sopra, in coerenza con specifiche norme di riferimento.

QUESITO N. 11

Domanda

Nel capitolato d'oneri, Art. 4, punto A.2.2) viene richiesta la dichiarazione con indicazione dell'importo dei lavori da eseguire direttamente distinti per categorie.

Nello stesso capitolato è richiamato il principio per cui ogni riferimento di carattere economico al di fuori della documentazione relativa all'offerta economica (in questa gara Busta "D") è causa di esclusione.

Si chiede pertanto se tale richiesta non sia contraddittoria, e in luogo degli importi non si debbano intendere le sole categorie o le percentuali rispetto al valore complessivo.

Risposta

E' del tutto evidente che i riferimenti economici da evitare sono quelli riferiti all'**offerta economica** (tariffe per lo svolgimento del servizio ed i vantaggi economici da riconoscere all'Amministrazione), questi assunti nel c.d.o. quale causa di esclusione quando manifestati al di fuori della busta D; non si condivide l'eccezione di contraddittorietà sollevata: il dato richiesto in sé non è tale da consentire una anticipata conoscibilità dell'offerta.

QUESITO N. 12

Domanda

L'art. 2 del C.d.O. indica che:

(....) gli importi per la realizzazione e per l'esercizio delle singole linee impiantistiche sono stati indicativamente presunti tra i valori, al netto di IVA e Tributo Speciale (c. d. ecotassa), riportati nella tabella 7. 1 del "Piano di gestione rifiuti e delle bonifiche in Puglia " adottato dal più volte citato Decreto Commissariale n. 296 del 30 settembre 2002 pubblicato sul BUR n. 135 del 23.10.2002:

impianto complesso di selezione e biostabilizzazione

investimento: minimo €. 3.500.000, 00 / massimo €. 9.500.000,00;

costo di esercizio: minimo €/t 35,00 / massimo €/t 80, 00;

discarica controllata

investimento: minimo €. 2.500. 000, 00 / massimo €. 8.000.000,00;

costo di esercizio: minimo €/t 30,00 / massimo €/t 60,00. (....)

L'art. 7 stabilisce che:

(....) 7.1 Nella busta "D " deve essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione, in regolare bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da tutti i legali rappresentanti in caso di A.T.I. o da persona/e munita/e da comprovati poteri di firma la/e cui procura/e sia/no stata/e prodotta/e nella busta "A" - Documenti - riportante, in cifra ed in lettere:

7.1.A) le tariffe per lo svolgimento dei servizi;

7.1.B) i vantaggi economici da riconoscere all'Amministrazione concedente.

In particolare le tariffe per lo svolgimento dei servizi di cui al predetto punto 7. 1.A) saranno espresse in €/t (Euro per tonnellata), in cifre e in lettere e riguarderanno:

7.1.A.1) la tariffa per il servizio di selezione, biostabilizzazione e produzione di RBD e FSC da RSU indifferenziato, comprensiva degli oneri per il trasporto sino all'impianto di produzione di CDR e/o di recupero energetico previsto a servizio del bacino BA/2 in Bari c/o AMIU;

7.1.A.2) la tariffa per lo smaltimento di rifiuto biostabilizzato e/o di ogni scarto di processo alla discarica di servizio e soccorso.

Tutti gli importi dovranno essere espressi al netto di IVA.

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà giustificare tutti i predetti corrispettivi della dichiarazione di offerta, in dettagliata Relazione Economica da redigersi in due capitoli distinti, uno per l'impianto di selezione e biostabilizzazione e l'altro per la discarica di servizio e soccorso come specificato nel successivo punto 7. 3.

(....).

A riguardo degli importi per la realizzazione ed esecuzione delle singole linee impiantistiche di cui al citato art. 2, atteso che gli stessi nel Decreto Commissariale n. 296/02, pure richiamato dal c.d.o., sono considerati come indicativi tant'è che desunti da un'analisi di Federambiente dell'anno 2000 (come indicato a pag. 9997 BUR 135/2000), si chiede di conoscere se nella presente procedura di appalto (per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di un impianto complesso di trattamento e smaltimento rifiuti), è possibile proporre investimenti e/o costi di esercizio superiori a quelli riportati.

Inoltre si chiede di chiarire, se ai fini della presente procedura, i *costi di esercizio* - indicati al citato art. 2 del c.d.o. - corrispondono alle *tariffe* di cui ai citati punti 7.1.A.1 e 7.1.A.2 del c.d.o.

Risposta

Gli importi indicati all'art. 2 del c.d.o. per la realizzazione (investimenti) e per l'esercizio (tariffa) delle singole linee impiantistiche sono stati indicativamente presunti dal Decreto Commissariale 296/02; è possibile proporre investimenti superiori a quelli indicativamente riportati purché dagli stessi non derivino tariffe in aumento rispetto a quelle considerate medie negli impianti specificati.

QUESITO N. 13

Domanda

L'art. 5 del C.d.O. indica ai concorrenti di inserire nella busta B:

5.1.A) relativamente all'impianto di selezione e biostabilizzazione, un progetto definitivo, così come definito dal D. Lgs. 163/2006 e dal Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999; detto progetto deve essere articolato, al minimo, secondo l'opzione 1) come definita nel decreto del Commissario delegato n. 296 del 30/09/2002, con produzione di RBD e di FSC nei termini riportati nello schema generalizzato di sistema integrato di cui al medesimo decreto.

Considerate le definizioni di "opzione 1", "opzione 2", "FSC", "RBD" ed "RBM" desunte dal citato Decreto Commissariale 296/02, in considerazione dell'art. 7 del c.d.o., che definisce come tariffe per lo svolgimento dei servizi le seguenti:

- 7.1.A.1) *la tariffa per il servizio di selezione, biostabilizzazione e produzione di RBD e FSC da RSU indifferenziato, comprensiva degli oneri per il trasporto sino all'impianto di produzione di CDR e/o di recupero energetico previsto a servizio del bacino BA/2 in Bari c/o AMIU;*

- 7.1.A.2) *la tariffa per lo smaltimento di rifiuto biostabilizzato e/o di ogni scarto di processo alla discarica di servizio e soccorso,*

si chiede di conoscere, ove si decidesse di proporre un impianto di trattamento in "opzione 2" con linea impiantistica destinata alla maturazione del RBD se la tariffa da riportare in offerta giusta definizione al punto 7.1.A.1 del c.d.o. (che già prevede l'onere di solo trasporto della FSC all'impianto di destinazione successiva), dovrà comprendere tra le proprie componenti anche le voci riguardanti il servizio di maturazione oppure dovrà limitarsi a considerare la produzione della frazione RBD e la produzione e trasporto a Bari della frazione FSC.

In tal caso, e sempre nell'ipotesi di proposta di linea impiantistica in "opzione 2", si chiede di conoscere ai fini della procedura di gara, dove andranno indicate le componenti tariffarie relative alla maturazione. Inoltre si chiede di chiarire se le tariffe di cui ai punti 7.1.A.1 e 7.1.A.2 del c.d.o. dovranno essere espresse, oltre che al netto di IVA, anche al netto di tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti ex DPR 554/97.

Risposta

L'impianto di selezione e biostabilizzazione di cui è richiesta la progettazione definitiva come definita dal DPR 554/99, deve essere articolato al minimo secondo l'opzione 1; è pertanto possibile prevedere la realizzazione di un impianto di trattamento in opzione 2 che, ai sensi delle specifiche commissariali, consentirebbe di massimizzare il recupero ed il riutilizzo delle frazioni di rifiuto valorizzabili attraverso la produzione di RBM e FSC.

La tariffa di offerta richiesta al punto 7.1.A.1 è riferita al solo servizio di selezione, biostabilizzazione e produzione di RBD e FSC da rsu residuale dalla raccolta differenziata non già sottoposto a trattamenti di tipo biologico, comprensiva degli oneri di trasporto sino all'impianto di produzione di CDR e/o di recupero energetico.

Secondo lo schema organizzativo dei centri di selezione e biostabilizzazione di cui al decreto commissariale 296/02 (pag. 9976 BUR 135/2002), in caso di realizzazione di impianto in opzione 2 nella offerta di cui al punto 7.1.A.1 la tariffa dovrà riguardare il servizio di trattamento svolto nei settori ricezione e stoccaggio, trattamento di biostabilizzazione primaria, separazione delle diverse frazioni e relativo stoccaggio, compreso l'onere di trasporto della FSC sino all'impianto di produzione di CDR e/o di recupero energetico.

Le componenti tariffarie riferibili ai rimanenti settori di trattamento di maturazione per la produzione di RBM, separazione delle diverse frazioni e relativo stoccaggio non potranno che incidere nella offerta richiesta al punto 7.1.A.2 per lo smaltimento in discarica di rifiuto e/o di ogni scarto di processo alla discarica di servizio e soccorso.

In ogni caso il concorrente, a pena di esclusione, dovrà giustificare tutti i predetti corrispettivi della dichiarazione di offerta, in dettagliata Relazione Economica da redigersi nei due capitoli distinti, uno per l'impianto di selezione e biostabilizzazione e l'altro per la discarica di servizio e soccorso, comprensivo di piano economico finanziario per l'impianto nel suo complesso (centro di selezione e biostabilizzazione con annessa discarica di servizio e soccorso) che deve essere sottoscritto in ogni pagina dagli stessi sottoscrittori della dichiarazione di offerta con assunzione in solido di responsabilità, ed anche da un istituto di credito che ne assicuri la fattibilità.

Le tariffe dovranno essere espresse al netto di IVA e tributi speciali.

QUESITO N. 14

Domanda

Secondo quanto stabilito al punto 7.3.B il piano tariffario relativo alla discarica di servizio e soccorso dovrà indicare a pena di esclusione, la componente tariffaria necessaria a costituire i fondi necessari alla gestione del post esercizio della discarica nel suo complesso. Tali fondi sono stati così distinti:

7.3.B.1) fondo per la gestione del post esercizio trentennale della discarica di servizio e soccorso - V lotto - da utilizzare a partire dalla data di completamento della procedura di chiusura della stessa ai sensi di legge;

7.3.B.2) fondo pari a euro 2.700.000,00 (duemilionesettecentomila/00), che sarà versato con frequenza mensile in proporzione ai quantitativi smaltiti in discarica, in apposito conto vincolato indicato dal Comune, per la prosecuzione della gestione del post esercizio della discarica I, II, III e IV lotto, nei vent'anni successivi ai primi dieci che risultano già a carico dell'attuale gestore.

Per la particolare situazione di connessione funzionale tra V e IV lotto, la scrivente società ha necessità di conoscere del predetto importo complessivo di euro 2.700.000,00 la quota corrispondente al solo IV lotto al fine di poter esporre in maniera distinta e dettagliata le voci componenti tale attività di post esercizio nel fondo di cui al punto 7.3.B.1.

Risposta

Dell'importo di euro 2.700.000, 00, è riferibile al IV lotto l'importo di €1.100.000,00.

QUESITO N. 15

Domanda

L'art. 7 del c.d.o. stabilisce che l'offerta economica da rappresentare comprende i vantaggi economici da riconoscere all'Amministrazione concedente (punto 7.1.B).

In particolare è previsto che detti vantaggi economici dovranno essere espressi in €/t (Euro per tonnellata), in cifre e in lettere e rappresenteranno le royalties da riconoscere all'Amministrazione concedente:

7.1.B.1) per ogni tonnellata di RSU conferito all'impianto di selezione e biostabilizzazione;

7.1.B.2) per ogni tonnellata di rifiuto smaltito nella discarica di servizio e soccorso per lo smaltimento.

Si chiede di conoscere se tali royalties dovranno costituire voce componente delle tariffe offerte come definite ai punti 7.1.A.1 e 7.1.A.2 e se dovranno comprendere la voce costi socio ambientali connessi alla gestione dell'impianto da considerare ai sensi dell'art. 10 c.3 della LR 17/93 come modificato dall'art. 4 della LR 13/96 oppure se quest'ultima voce dovrà essere considerata separatamente.

Risposta

Emerge con tutta evidenza che le royalties di cui ai punti 7.1.B.1 e 7.1.B.2 non debbano costituire voce componente le tariffe di cui ai punti 7.1.A.1 e 7.1.A.2 né le stesse dovranno comprendere i costi socio-ambientali che invece saranno considerati separatamente tra le voci componenti le tariffe.

QUESITO N. 16

Domanda

L'art. 7 del c.d.o. stabilisce al punto 7.3 che la Busta "D" deve inoltre contenere, a pena di esclusione, la Relazione Economica comprensiva di piano economico finanziario per l'impianto nel suo complesso (centro di selezione e biostabilizzazione con annessa discarica di servizio e soccorso) sottoscritto in ogni pagina dagli stessi sottoscrittori della dichiarazione di offerta ed anche da un istituto di credito che ne assicuri la fattibilità, con assunzione in solido di responsabilità.

Considerato che diversi istituti di credito a cui a scrivente società si è rivolta per ottemperare a siffatta richiesta del c.d.o si sono detti non disponibili a rilasciare alcuna dichiarazione di assunzione in solido di responsabilità, oltretutto in assenza di previsione normativa in tal senso, si chiede di chiarire sul punto in quali termini e sulla base di quale norma del codice degli appalti, un istituto di credito potrà assicurare la fattibilità del piano economico finanziario di cui alla Relazione Economica di progetto.

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n.9.

QUESITO N. 17

Domanda

Secondo l'art. 6 del c.d.o. nella busta "C" deve essere contenuta, a pena di esclusione una dichiarazione, in regolare bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore in ogni pagina, riportante:

a) l'indicazione del tempo, in mesi, in cifre ed in lettere, per dare ultimato l'impianto di selezione e

biostabilizzazione;

b) *l'indicazione del tempo, in mesi, in cifre ed in lettere, per dare ultimata la discarica di servizio e soccorso.*

Si chiede di conoscere se per tempo di ultimazione dei lavori si intende la data di rilascio del certificato di ultimazione a cura della D.L. oppure quella del verbale di collaudo degli stessi o ancora la data di avvio dell'esercizio, anche in considerazione del fatto che per la discarica potrà essere prevista una realizzazione per lotti successivi.

Risposta

Si rimanda all'unico senso fatto letterale: il tempo di ultimazione lavori è definito dal certificato di ultimazione lavori, da emettersi secondo il quadro normativo di riferimento.

QUESITO N. 18

Domanda

Il c.d.o. prescrive all'art. 3 che *"..... La Busta "B" – Offerta Tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, un indice completo del proprio contenuto, nonché, la documentazione di cui all'articolo 5. In particolare, dovrà contenere il progetto definitivo dell'impianto, costituito da centro di selezione e linea di biostabilizzazione ed il progetto esecutivo della discarica di servizio/soccorso corredato dei piani di gestione di cui al D.Lgs. 36/2003. Il tutto dovrà essere privo, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta in ordine al carattere economico"*.

Quindi è prescritto al punto *"... 5.3) I progetti di cui ai precedenti punti non dovranno contenere, a pena di esclusione dalla gara, qualsivoglia indicazione diretta o indiretta in ordine al carattere economico"*.

Sempre a pena di esclusione è però richiesto al punto *"5.4 al fine di consentire un agevole esame da parte della commissione giudicatrice il concorrente è tenuto a pena di esclusione ad organizzare ed a raggruppare i singoli elaborati o l'insieme degli stessi costituenti la propria proposta tecnica, secondo l'ordine indicato rispettivamente all'articolo 25 "Documenti componenti il progetto definitivo" ed articolo 35 "Documenti componenti il progetto esecutivo" del D.P.R. 554/1999.*

Si chiede di indicare tra le due opposte prescrizioni a quale la scrivente dovrà attenersi, atteso che ai sensi dei richiamati articoli del DPR 554/99 è necessario corredare la progettazione definitiva impianto (art. 25) di computo metrico estimativo e quadro economico, mentre per la progettazione esecutiva della discarica (art. 35) dovrà provvedersi ad inserire nel progetto il computo metrico estimativo definitivo, il quadro economico, l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi, il quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro e lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n.11: la documentazione richiesta in sé non è tale da consentire una anticipata conoscibilità dell'offerta.

QUESITO N. 19

Domanda

Ritenendo la valenza della prescrizione del c.d.o. citata al quesito precedente, estensibile ai contenuti della busta A, considerato che in quest'ultima vengono richiesti tra gli altri (punto A.2.2) *una dichiarazione con indicazione dell'importo dei lavori da eseguire direttamente distinti per categorie e (punto A.2.4), con riferimento all'importo lavori indicato per ciascuna delle categorie di cui alla dichiarazione del precedente punto A.2.2, dichiarazione relativa all'esecuzione nell'ultimo quinquennio di due lavori equivalenti, uno per ogni categoria*, si chiede di indicare dove andranno allocate le predette dichiarazioni.

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n.11.

QUESITO N. 20

Domanda

Alla luce di quanto esposto ai quesiti precedenti, al fine di rispettare l'indicazione data al punto 5.4) *..... il concorrente è tenuto a pena di esclusione ad organizzare ed a raggruppare i singoli elaborati o l'insieme degli stessi costituenti la propria proposta tecnica, secondo l'ordine indicato rispettivamente all'articolo 25 "Documenti componenti il progetto definitivo ed articolo 35 "Documenti componenti il progetto esecutivo" del D.P.R. 554/1999"*, considerato che il cronoprogramma dei lavori è uno dei documenti elencati all'articolo 35 del DPR 554/99 (oltre che allegato indispensabile del Piano di coordinamento alla sicurezza da allegare ad entrambi i progetti), considerato che lo stesso, ai sensi dell'art. 6 del C.d.O., è richiesto, a pena di esclusione, anche nella busta C insieme alla dichiarazione di offerta temporale, si chiede di indicare se tale

cronoprogramma deve essere inserito in entrambe le buste (B e C) o eventualmente in una sola delle stesse.

Risposta

E' richiesto che il concorrente fornisca in busta B la documentazione progettuale di cui all'art. 35 "Documenti componenti il progetto esecutivo "del D.P.R. 554/1999"; è altresì richiesto che il concorrente nella busta C, insieme alla dichiarazione di offerta temporale, fornisca il suddetto cronoprogramma.